



Roma, 13 maggio 2020

Alle Aziende Speciali Farmaceutiche, agli
Enti, Consorzi e Società Associate

Ai Servizi Farmaceutici Comunali Associati

Ai Coordinatori Regionali A.S.SO.FARM.

Loro sedi

CIRCOLARE 182

Oggetto: Emergenza Covid-19: norme igieniche per la Farmacia.

Facendo seguito a quanto già comunicato nelle Circolari precedenti, e alle richieste di chiarimento pervenute, si ritiene utile riassumere di seguito gli obblighi normativi in materia di igiene e sanificazione della farmacia.

Si ritiene utile allegare un fac simile di cartello che è possibile esporre in farmacia, recante il riepilogo delle misure igienico sanitarie, nonché riallegare il cartello da esporre al pubblico.

DPCM 26 APRILE 2020

Si riporta di seguito il testo dell'Allegato 5 al DPCM "Misure per gli esercizi commerciali".

- Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
- Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura.
- Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria.
- Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani, da mettere anche a disposizione del pubblico. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
- Obbligo di utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi (come all'interno delle farmacie) e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
- Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
- Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
 - a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
 - b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
 - c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.

Associata a Cispel – Confederazione Italiana Servizi Pubblici Economici Locali

Associata a Federsalute – Membro dell'Unione Europea Farmacie Sociali

00184 Roma – Via Nazionale, 172 – Tel. 06.6784587 - 06.4872117 – 06.48913549 – Fax 06.48976639

E-mail: assofarm@assofarm.it – Cod. Fisc. 97199290582



- Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

CIRCOLARE MINISTERO SALUTE 22 FEBBRAIO 2020, N. 5443

Per quanto riguarda le procedure di sanificazione, si ha cura di sottolineare che la [circolare Ministero salute 22 febbraio 2020, n. 5443](#), valuta come adeguate le procedure di sanificazione che includano l'utilizzo di comuni disinfettanti ad uso ospedaliero come l'ipoclorito di sodio e l'etanolo.

PROTOCOLLO CONDIVISO

Per quanto riguarda le ulteriori misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro non sanitari, si rinvia alla nostra [circolare n. 0163 prot. 1570 del 4 maggio 2020](#) e alle misure riassunte sul [sito del Ministero della Salute: Pulizia e sanificazione in azienda](#)

- L'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.
- Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dell'area secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, nonché alla ventilazione dei locali.
- Va garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse, con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi.
- L'azienda, in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga). Non vi è obbligo, ma facoltà della farmacia di programmare ulteriori interventi di sanificazione, oltre a quelli previsti dalla normativa, servendosi anche di appositi macchinari e di aziende esterne specializzate.

CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Si ricorda inoltre quanto previsto dall'articolo 64, del D.L. Decreto legge 17/03/2020 n. 18 (Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro):

“Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020”.

Le modalità attuative saranno stabilite con decreto del MISE di concerto con il MEF.

Si ritiene utile ricordare di procedere all'aggiornamento del DVR, alla luce del [“Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”](#) e considerato il [“Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”](#) dell'INAIL.

Si consiglia pertanto di prendere contatto con i propri consulenti in materia per l'aggiornamento del documento di valutazione Rischi (DVR) e per l'individuazione delle misure minime necessarie di contenimento del contagio nel luogo di lavoro.

Associata a Cispel – Confederazione Italiana Servizi Pubblici Economici Locali

Associata a Federsalute – Membro dell'Unione Europea Farmacie Sociali



Si allegano:

1. Cartello recante il riepilogo misure igienico sanitarie che è possibile esporre in farmacia
2. Cartello da esporre al pubblico.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Dr. Francesco Schito

